



Tribunale di Ravenna

Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti

V.le G. Falcone 67 – Tel. 0544/511872 - C.F. 80006400396

Mail: daniele.ferlini@giustizia.it

PEC: unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it

PEO: unep.tribunale.ravenna@giustizia.it

Prot.: prot.unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it

UFFICIO DIRIGENZA

Deposito atti di esecuzione per rilascio di immobile.

Il sottoscritto Dr. Daniele Ferlini, in qualità di Funzionario Dirigente l'Unep di Ravenna,

CONSIDERATO CHE

- Il Ministero della Giustizia, D.A.G. Ufficio I°, con circolare prot. n 60633.U del 24/3/2025 ha impartito nuove disposizioni sul versamento del contributo unificato ex art. 14 d.p.r. 115/02 a seguito di deposito di sfratto eseguito;
- Per quanto di competenza di questo ufficio, al paragrafo 3 così dispone:

"§ 3. Ambito di applicazione

L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle **procedure esecutive**.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 518, comma 6, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.164/2024, l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore procedente e spetta a quest'ultimo attivarsi presso la cancelleria del tribunale competente per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (*"Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione"*).

Analoga disposizione si rinviene nell'art. 557, comma 2, c.p.c. per il pignoramento immobiliare.

Pertanto, il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1 cit., indipendente dal momento in cui il creditore farà istanza per l'assegnazione o la vendita.

Deve pertanto ritenersi superata, in ragione dell'attuale quadro normativo, ogni diversa precedente indicazione operativa fornita agli uffici con la circolare n. prot. DAG 36550.U del 3.03.2015, nella parte in cui precisava che *"...nelle procedure esecutive, il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente, così come indicato dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002."*

Analoghe considerazioni possono compiersi anche per le procedure esecutive per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c.

Al riguardo, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 73690.U dell'11.04.2018, ha già avuto modo di precisare che *"la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio «con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà » (art. 608, comma 1, c.p.c.), l'onere del versamento del contributo unificato non può che ricadere su colui che ha dato inizio alla procedura ("parte istante"), anche in considerazione del principio fissato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede..."*

Pertanto, visto l'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato."

- D'intesa con la cancelleria esecuzioni mobiliari;
- Vista la circolare DAG prot. 65934 de 2012 e la risposta al quesito del 11/4/2018 del Ministero della Giustizia;

SI COMUNICA CHE

a partite dal **9 Aprile 2025** ogni istanza di esecuzione dello sfratto potrà essere ricevuta dall'ufficio solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento con PagoPa del Contributo Unificato di € 139,00 a favore del Tribunale Ordinario di Ravenna o del Ministero della Giustizia.

La spesa forfettaria ex art. 30 dpr 115/02 non è dovuta.

Pertanto, allo sportello ricezione atti, in occasione del deposito degli atti esecutivi per rilascio di immobile, si dovrà depositare la seguente documentazione in originale:

- 1) Titolo notificato;
- 2) Precetto notificato;
- 3) Preavviso di rilascio ex art. 608 cpc notificato;
- 4) Eventuali verbali di accesso precedenti;
- 5) Ricevuta telematica di pagamento PagoPa contenente del contributo unificato di **€ 139,00** recante il tipo di pagamento: Contributo unificato.

Il suddetto adempimento sarà annullato (c.d. *"bruciatura"*) solo dopo l'effettiva esecuzione dello sfratto e/o rilascio immobiliare e, qualora lo sfratto o

il rilascio dell'immobile non dovesse avvenire, il C.U. già pagato potrà essere riutilizzato nella medesima o in altra procedura, non essendo necessario, ai fini compilativi, il numero di ruolo o il nome delle parti.

Ravenna, 8/4/2025.

Il Funzionario Unep Dirigente

Dr. Daniele Ferlini